

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. XXII

n. 6

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori LORENZI, ROVEDA, SPERONI, CAPPELLI,
MANARA, PAGLIARINI, MANFROI, PERIN, GUGLIERI, BOSCO,
ZILLI, SCAGLIONE, PAINI, PREIONI, BODO, SERENA, ROSCIA,
BOSO, GIBERTONI, OTTAVIANI e TABLADINI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1992

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'operato dell'Agenzia spaziale italiana (ASI)

ONOREVOLI SENATORI. - Una situazione a dir poco grave si sta verificando in uno dei maggiori centri della ricerca scientifica e della cultura nazionale: l'Agenzia spaziale italiana (ASI).

I pesanti insuccessi registrati nella missione *Tethered* (satellite al guinzaglio), fatta passare attraverso l'azione di una stampa compiacente addirittura come un successo, hanno annullato un lavoro di decenni portato avanti da prestigiosi scienziati italiani come i professori Grossi e Colombo. Tutto ciò per la mancanza di una appropriata ed indispensabile programmazione da parte dell'ASI. Questo ha comportato una perdita di oltre 250 miliardi di lire per l'erario. Ulteriori gravi danni in altri progetti si stanno prospettando per il futuro.

A questo punto lo stesso Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, condividendo pienamente quanto più volte denunciato nelle sedi istituzionali dal presidente del comitato scientifico dell'ASI, professor Remo Ruffini, ha inviato una direttiva al presidente dell'ASI, professor Luciano Guerriero, prospettando l'ipotesi di commissariamento dell'ente e definendo chiaramente illegale il ripetutamente mancato finanziamento della ricerca scientifica fondamentale che, dal 1989 ad oggi, ammonterebbe ad oltre lire 350 miliardi. L'intero sviluppo della ricerca spaziale italiana è profondamente compromesso.

Ciò premesso, si deve prendere atto che l'Agenzia spaziale italiana è vincolata dall'articolo 4, comma 4, della legge istitutiva del 30 maggio 1988, n. 186, a destinare alla ricerca scientifica fondamentale svolta presso istituti del Consiglio nazionale delle ricerche, università, osservatori astronomici, consorzi universitari, non meno del 15

per cento del finanziamento del Piano spaziale nazionale.

In tale attività operano oltre 680 gruppi di ricerca in molteplici programmi alcuni dei quali inseriti in impegnative collaborazioni europee ed extraeuropee.

L'amministrazione della quota riservata alla ricerca scientifica fondamentale è competenza esclusiva del comitato scientifico che è, in forza della predetta legge, preposto alla formulazione delle proposte di utilizzazione della quota stessa, nel senso che il consiglio di amministrazione, pur potendo accogliere o rifiutare *in toto* le proposte del comitato, non può deliberare atti di disposizione della quota riservata all'iniziativa del comitato.

Il consiglio di amministrazione ha ritardato fino al 1989, e quindi per circa un intero anno, la nomina del comitato scientifico deliberando fra l'altro, nelle more, la fase realizzativa (fase C-D) del satellite scientifico SAX. Tutto ciò senza richiedere l'opinione del comitato scientifico, prevista per legge, nè avendo l'autorizzazione del Ministro a procedere al di là di una fase di sviluppo.

Il progetto SAX concepito agli inizi degli anni '80 con uno stanziamento di circa lire 50 miliardi ha raggiunto un livello di spesa di oltre lire 700 miliardi. La validità scientifica di questa missione è stata profondamente criticata sia a livello nazionale che internazionale dalla comunità scientifica.

A partire dal 1989 fino ad oggi si sono avute continue violazioni della normativa di legge: il consiglio di amministrazione ha sistematicamente interpretato in forma riduttiva la quota di finanziamento da attribuire alla ricerca scientifica fondamentale. Inoltre il consiglio di amministrazione ha deliberato l'erogazione di fondi riservati

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla ricerca fondamentale, da un lato senza acquisire le proposte, dall'altro non informandone il comitato scientifico. Tali distrazioni di fondi hanno rappresentato, solo nel 1991, la considerevole cifra di lire 48 miliardi, illegalmente deliberati a favore del progetto SAX.

Per quanto riguarda il 1992 il bilancio di previsione di oltre lire 1.500 miliardi che tiene conto sia di fondi residui che degli 800 miliardi di lire attribuiti all'ASI dalla legge finanziaria, non contiene praticamente fondi per la ricerca fondamentale. Tale bilancio di previsione che avrebbe dovuto essere sottoposto al Ministro non oltre l'ottobre 1991 è stato presentato dal presidente dell'ASI nel maggio-giugno 1992 e più volte bocciato dal Ministro vigilante.

Il professor Remo Ruffini, presidente del comitato scientifico, aveva richiesto il 24 agosto 1992, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in qualità di autorità vigilante, la non approvazione di tale bilancio di previsione 1992, per le gravi violazioni dei diritti della ricerca scientifica fondamentale.

Dal 1989 al 1992 i fondi illegalmente sottratti alla ricerca scientifica fondamentale, come già sopra ricordato, ammontano ad oltre lire 350 miliardi.

Tutte queste illegalità, assieme ad una chiara associazione fra il presidente del-

l'ASI, alcuni membri del consiglio di amministrazione ed alcuni membri del comitato scientifico a favore di una politica che distrae fondi destinandoli ad attività industriali o a progetti di proprio diretto interesse a discapito della ricerca scientifica fondamentale, sono state denunciate più volte, dal professor Remo Ruffini, in molteplici esposti al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed al Procuratore generale della Corte dei conti.

Il consiglio di amministrazione dell'ASI appare quindi aver violato sistematicamente la legge e le direttive ministeriali e l'unico provvedimento che sembra aver preso al riguardo è quello in data 5 novembre 1992: con il voto favorevole dei consiglieri Bagnato, Olcese, Urbani, Valente nonché dal presidente dell'ASI Guerriero, con il voto contrario dei consiglieri Bova e Broglio, assenti i consiglieri Cerri e Pascale, con l'opposizione espressa e motivata dal presidente dei revisori dei conti che ne ha denunciato l'illegittimità della procedura, ha deliberato il riconoscimento di uno pseudo-presidente del comitato scientifico, eletto da un gruppo di membri del comitato autoconvocatisi e costituiti in pseudo-comitato, in contrapposizione al legittimo presidente, il professor Ruffini, che ha portato avanti la difesa degli interessi della ricerca scientifica fondamentale!

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita a norma dell'articolo 82 della Costituzione una Commissione monocomerale d'inchiesta sull'operato dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) che dovrà accertare, in particolare:

a) se non sia stato destinato il 15 per cento del proprio bilancio a ricerca scientifica fondamentale, come previsto dalla legge istitutiva 30 maggio 1988, n. 186, ed eventualmente quali sono stati i motivi di tale mancato adempimento;

b) i motivi e le conseguenze dello scontro fra il comitato scientifico ed il consiglio di amministrazione;

c) i motivi per cui il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Corte dei conti non sono intervenuti con i loro poteri di controllo;

d) le eventuali collusioni fra industrie e componenti del consiglio di amministrazione dell'ASI;

e) nel caso del satellite *Tethered* se furono imposizioni politiche, carenze conoscitive o cos'altro quelle che portarono l'ASI ad impedire alla NASA di effettuare prove con satelliti non operativi per verificare il reale comportamento del «guinzaglio» nella ionosfera;

f) la validità scientifica, lo stato di realizzazione, le responsabilità per l'autorizzazione a realizzare la fase operativa del satellite SAX;

g) quali siano il ruolo e gli stipendi adottati dai consorzi a partecipazione industriale e chiarire il ruolo e gli interessi di alcuni membri del comitato scientifico, presidenti di tali consorzi;

h) l'impegno governativo verso l'inquadramento del personale dell'ASI assunto con contratti a termine;

i) le responsabilità del tentativo da parte di alcuni membri del comitato scien-

tifico e del consiglio di amministrazione di estromettere il presidente del comitato scientifico che ha denunciato molte di queste violazioni di legge.

Art. 2.

1. La Commissione dovrà concludere i lavori entro il 30 maggio 1993, presentando al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Commissione è scelto dal Presidente del Senato fra i membri dei partiti che rappresentano la minoranza parlamentare.

3. La Commissione elegge nel suo seno due Vice presidenti e due segretari.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può richiedere anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Quando atti o documenti di cui al comma 2 siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla commissione istituita con la presente legge.

4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

Art. 5.

1. Prima dell'inizio dell'inchiesta, la Commissione approva a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento interno, comprese le norme per le audizioni e le testimonianze.

Art. 6.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

2. I componenti della Commissione parlamentare di inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti ovvero di tutto ciò di cui la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

4. Il Presidente della Commissione riferisce al Presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 67 del Regolamento del Senato.

Art. 7.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonchè di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.